

## **Condizioni Generali di Contratto.**

### **1. Premessa e definizioni.**

**a.** Submittente: la società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. (P.I.: 02849600248), con sede in 36028 Rossano Veneto (VI), Quartiere Diaz, n. 16/E, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Vicenza al n. VI/2957390R e titolare dell'autorizzazione globale al trasporto di cose per conto di terzi, svolge l'attività di trasporto di merci e logistica per conto di terzi in ambito nazionale ed internazionale.

**b.** Subvettore: persona giuridica, iscritta nell'albo Nazionale degli Autotrasportatori e titolare della relativa autorizzazione, che svolge attività di Trasporto ovvero rende servizi accessori per conto terzi su incarico del Submittente.

**c.** Subtrasporto: l'insieme di tutte le operazioni e dei servizi che vengono svolti dal Subvettore.

**d.** Servizi accessori: ulteriori attività esercitate dal Subvettore, quali a mero titolo esemplificativo attività di logistica, deposito, imballaggio.

**e.** Mittente: persona fisica ovvero giuridica che conferisce l'incarico al Submittente di eseguire il Trasporto.

**f.** Destinatario: persona fisica ovvero giuridica a cui deve essere consegnata la merce.

**g.** Merce: beni di qualsivoglia natura (eventualmente anche in più colli) che il Submittente, su incarico del Mittente, ha accettato di trasferire da un luogo ad un altro e che affida, ai fini della corretta esecuzione del trasporto, al Subvettore, il quale potrà, altresì, svolgere servizi accessori.

### **2. Oggetto del contratto.**

**a.** Con l'assunzione dell'incarico alle presenti Condizioni Generali, il Subvettore si obbliga, verso un compenso, ad effettuare attività di trasporto merci secondo la quantità e la tipologia indicata nel Documento di Trasporto/CMR (vedi *infra* art. 4) ed, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dalla carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna e di riconsegna a destinazione della merce saranno quelli previsti dal Documento di Trasporto/CMR.

**b.** Salvo diversa pattuizione redatta per iscritto tra il Submittente e il Subvettore, quest'ultimo ha la facoltà di scegliere le vie, i mezzi e i dispositivi da utilizzare nell'esecuzione del trasporto.

**c.** Per espressa previsione di legge (D.Lgs. 286/2005, art. 6 ter, comma 3), e per espressa volontà del Submittente, il Subvettore non potrà in alcun modo affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto nemmeno nel caso di trasporto di collettame.

**d.** In caso di violazione della clausola *sub* 2/c) che precede, il Subvettore che esegue il subtrasporto non avrà diritto alla corresponsione di alcun compenso né di rimborso.

### **3. Tipologia di merce.**

**a.** Il Subvettore, in caso di accettazione della merce, non potrà più sollevare contestazioni in merito all'imballaggio, alla documentazione fornita dal Submittente nonché alla tipologia, alle dimensioni e al peso della merce consegnata, assumendosene la piena responsabilità.

#### **4. Obblighi del Submittente.**

**a.** Il Submittente, all'atto di conferimento dell'incarico di trasporto ha l'obbligo di fornire al Subvettore, per ciascun destinatario, i seguenti dati che dovranno essere indicati nel Documento di Trasporto/CMR:

- indirizzo del Submittente;
- indirizzo del Destinatario;
- eventuali documenti richiesti dalla normativa di riferimento in merito a merci soggette a regimi specifici;
- tutte le indicazioni ed istruzioni necessarie per l'esatta e celere esecuzione del trasporto;
- natura della merce;
- numero di colli;
- peso della merce;
- indicazione della tara;
- misure di ingombro della merce e volume espresso in metri cubi;
- dati fiscali del Mittente, del Submittente e del Destinatario;
- orari di chiusura del Destinatario ed eventuale indicazione del reparto ovvero della persona deputata al ricevimento della merce; contatto telefonico o mail di riferimento del destinatario;
- indicazione del porto (franco o assegnato).

#### **5. Controlli sulla merce ed informazioni alle autorità.**

**a.** Il Subvettore, anche a richiesta delle autorità governative ovvero doganali, può ispezionare la merce che le è stata affidata per il trasporto ovvero per la prestazione di servizi accessori.

**b.** Il Subvettore, a richiesta delle autorità, può essere tenuto a condividere informazioni sulla merce ovvero i dati del Mittente, del Submittente e del Destinatario.

#### **6. Responsabilità del Subvettore.**

**a.** Il Subvettore, preso atto delle condizioni generali che il Submittente applica ai propri clienti, è tenuto a risarcire ovvero tenere indenne il Submittente di qualsiasi pregiudizio economico che possa derivare a quest'ultimo a causa della perdita totale ovvero parziale e/o avaria della merce nonché a causa del ritardo nell'esecuzione del trasporto.

**b.** In caso di perdita totale ovvero parziale e/o avaria della merce nonché in caso di ritardata esecuzione del trasporto, il Submittente potrà pretendere il risarcimento del danno dal Subvettore anche se il Mittente o il Destinatario non avranno esperito l'azione risarcitoria nei confronti del Submittente.

**c.** Il Subvettore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali che il Submittente applica ai propri clienti.

#### **7. Assicurazione.**

**a.** Il Subvettore ha l'obbligo di avere una propria polizza vettoriale all risk e, se espressamente richiesto dal Submittente, dovrà munirsi di specifica polizza assicurativa.

## **8. Reclami e/o denunce da parte di terzi.**

**a.** Il Subvettore si obbliga a manlevare e/o a tenere indenne il Submittente da tutte le conseguenze negative che dovessero derivargli dai reclami e/o denunce proposte da terzi che abbiano un interesse all'esatta esecuzione del trasporto.

## **9. Termini di resa.**

**a.** Il Subvettore si obbliga ed eseguire il trasporto nei termini indicati nella scheda di incarico che devono intendersi tassativi ed essenziali.

## **10. Conferimento d'incarico.**

**a.** Le parti stabiliscono che il mancato riscontro del Subvettore alla proposta formulata dal Submittente valga quale silenzio-accettazione al subtrasporto qualora siano trascorse 4 ore dal suo ricevimento: al compimento della 4 ora l'incarico si intende, quindi, accettato ed il contratto concluso.

## **11. Recesso.**

**a.** Il Submittente può recedere dal contratto entro e non oltre 2 giorni antecedenti all'inizio delle operazioni di trasporto.

**b.** Il Subvettore, una volta assunto l'incarico, non può recedere dallo stesso.

**c.** Nel caso in cui il Subvettore, pur avendo accettato l'incarico non intenda prendere in carico la merce, lo stesso dovrà versare immediatamente, a titolo di penale, in favore del Submittente una somma pari al doppio del prezzo pattuito per il subtrasporto oltre al rimborso delle spese e al risarcimento del danno che il Submittente dovesse eventualmente essere chiamato a corrispondere in favore del Mittente ovvero del Destinatario in forza di quanto previsto dall'art. *sub* 6).

## **12. Diritto di contrordine.**

**a.** Il Submittente, salvo che il trasporto non sia stato ultimato e che la modifica sia attuabile, ha la facoltà di variare il luogo di destinazione della merce, del Destinatario o in generale di esercitare il diritto di contrordine.

**b.** L'eventuale sovrapprezzo che dovesse derivare dall'esercizio del diritto di cui al punto *sub* 12/a) che precede, verrà pattuito tra le parti sulla base della tariffa originariamente concordata.

**c.** Nel caso in cui il Submittente intenda esercitare il diritto di contrordine, lo stesso si obbliga a corrispondere il prezzo già pattuito per l'intero trasporto maggiorato dei costi ulteriori effettivamente sostenuti dal Subvettore.

## **13. Svincolo della merce.**

**a.** Lo svincolo della merce è effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna e solo all'avvenuto svincolo il Destinatario potrà disporre della merce stessa.

**b.** Sino all'effettivo svincolo della merce il Subvettore è custode della stessa e ne è pienamente ed esclusivamente responsabile.

#### **14. Gestione Pallets/Bancali.**

- a.** La restituzione dei bancali al Submittente è prevista esclusivamente per i seguenti tipi: pallets Epal, pallets Eur, pallets Centromarca.
- b.** Ogni diversa tipologia di bancali rispetto a quelli di cui all'art. *sub* 14/a) che precede si intende a perdere.
- c.** La restituzione dei bancali al Submittente è prevista esclusivamente qualora il Submittente, sul DDT/CMR indichi la dicitura "*Bancali Epal/Eur/Centromarca da rendere al Corriere*".
- d.** Il Subvettore è esonerato da qualsivoglia responsabilità in merito ai bancali solo qualora il danneggiamento degli stessi sia imputabile al Destinatario; a tal fine il Subvettore dovrà annotare sul DDT/CMR ogni danno presente sui pallet restituiti.
- e.** Le parti concordano che il valore assegnato ad ogni bancale è fissato nella misura massima di euro 12,00 (Dodici/00).
- f.** Nel computo dei bancali a rendere al Submittente non è prevista alcuna franchigia.

#### **15. Mancato svincolo della merce e giacenza.**

- a.** Il Subvettore, nel caso di impedimenti alla riconsegna della merce al Destinatario, una volta che abbia dato comunicazione della giacenza al Submittente, dovrà tenere la merce in giacenza nei propri magazzini ed attendere istruzioni da parte del Submittente.

#### **16. Dogana.**

- a.** Con il conferimento dell'incarico al Subvettore, quest'ultimo assume il mandato volto all'esecuzione, se necessaria, delle attività di sdoganamento e di ingresso delle merci attraverso le dogane.
- b.** Qualora le autorità doganali dovessero richiedere documentazione aggiuntiva, il Subvettore dovrà immediatamente informare il Submittente il quale, nei tempi tecnici strettamente necessari, provvederà all'invio di quanto richiesto dalle autorità.
- c.** Con l'accettazione della merce il Subvettore assume, anche in sede doganale, il rischio di ogni azione o procedimento civile e/o penale, anche qualora esso includa tra le sanzioni o le conseguenze la confisca e la vendita della merce oggetto del trasporto, potendo semmai rivalersi sul Mittente originario.
- d.** Il Subvettore non risponde della perdita totale ovvero parziale e/o avaria della merce nonchè del ritardo nell'esecuzione del trasporto solo nel caso in cui ciò sia dipeso dall'intervento del personale di dogana ovvero di altre autorità governative, dovendo fornire immediatamente al Submittente la documentazione giustificativa.

#### **17. Divieto di ritenzione.**

- a.** Il Subvettore non potrà mai esercitare il diritto di ritenzione della merce che gli è stata affidata.

#### **18. Regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa.**

a. È fatto obbligo per il Submittente, prima del conferimento dell'incarico di trasporto, verificare sul portale dell'Albo la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del Subvettore.

b. In ogni caso il Subvettore pubblicherà sul proprio sito il Durc aggiornato ovvero consegnerà quest'ultimo al Submittente in occasione dell'accettazione dell'incarico.

#### **19. Legge applicabile.**

a. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applica la legge italiana.

b. Nel caso in cui uno o più articoli del presente contratto dovessero essere dichiarati nulli ovvero dovesse essere accertata la loro annullabilità e/o inefficacia, tutti gli articoli rimanenti resteranno in ogni caso in vigore.

#### **20. Foro competente.**

a. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere per l'interpretazione, cessazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono come unico ed esclusivo Foro competente quello di Vicenza, con esclusione di ogni altro Foro alternativo ovvero concorrente.

#### **21. Patti aggiuntivi.**

a. Qualunque patto aggiuntivo ovvero modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto e firmato dal Corriere; in caso contrario detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il Corriere.

#### **22. Termine di pagamento.**

a. Il Submittente, salvo il caso di mandato di contrassegno e di porto assegnato, si obbliga a corrispondere il prezzo del trasporto nei termini concordati tra le parti.

b. Il Subvettore, anche nel caso di ritardato ovvero omesso pagamento da parte del Submittente, non potrà sospendere l'esecuzione del trasporto né potrà esercitare il diritto di ritenzione sulla merce.

#### **23. Privacy.**

##### **Art. 13 D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.**

I dati sono trattati dalla società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l. per le finalità di esecuzione del presente contratto; il conferimento dei dati è facoltativo ma il vostro rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di stipulare rapporti contrattuali con la società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l.

I dati saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche e non saranno oggetto di diffusione salvo il caso di richiesta da parte della autorità nazionali ed internazionali.

I soggetti, cui si riferiscono i dati, hanno il diritto, ai sensi dell'**art. 7 D.Lgs 196/2003**, di ottenere in qualunque momento, la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento o la rettifica; a tal fine sarà sufficiente contattare il n. 0424.534400. Ai sensi del predetto articolo l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati

in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I soggetti interessati potranno opporsi sempre attraverso il n. 0424.534400 al trattamento dell'indirizzo di posta elettronica ai fini pubblicitari e di vendita di servizi di trasporto.

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il sig. Marchiori Damiano Tadi, legale rappresentante della società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l.

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il sig. Marchiori Damiano Tadi. I dati personali saranno trattati dai dipendenti della società TM Marchiori S.r.l., i quali operano in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del Responsabile del Trattamento.